

**Legge 26 ottobre 1995 n° 447**  
**LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Il contenuto delle legge è di carattere generale, mentre il compito di applicare operativamente le disposizioni guida è demandato ad una serie di decreti attuativi.

Quello che riveste primaria importanza per la salute di ogni singolo cittadino e a cui si fa riferimento per l'isolamento acustico dei fabbricati è il

**D.P.C.M. 5 dicembre 1997**  
**DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

Riportiamo i requisiti acustici passivi richiesti dal Decreto in funzione alle diverse categorie di edificio; i valori indicati sono rilevabili "in opera", ossia sono comprensivi di ponti acustici e perdite relative all'installazione.

*Tab. A – Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)*

Categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

*Tab. B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici*

	Potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti	Isolamento acustico standardizzato di facciata	Rumore di calpestio di solai normalizzato	Rumore Impianti discontinui	Rumore Impianti continui
Categorie di cui alla tabella A	R'w(*)	D2m,nT,w	L'nw	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A , C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di R'w riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

# D.P.C.M. 5/12/1997

## DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

### ● OBBLIGHI

- ✓ Sono interessate dalla normativa:
  - le murature di divisione tra unità abitative;
  - i solai di divisione tra unità abitative;
  - le facciate (pareti e aperture);
  - gli impianti tecnologici (centrale termica, ascensore, impianti di condizionamento, scarichi, rubinetteria, ...).
- ✓ Le tenute acustiche si intendono misurate IN OPERA ad ambiente finito.
- ✓ In caso di contenzioso tra privati, la data di decorrenza per il rispetto dei valori indicati nel decreto è quella della sua entrata in vigore, vale a dire 60 giorni a partire dal 5/12/1997; per l'obbligo del rispetto dei valori limite indicati nella norma può essere presa a riferimento come data determinante quella del rilascio della Concessione Edilizia o, in assenza di questa, di altra autorizzazione prevista per la realizzazione delle opere; relativamente agli impianti, ci si può riferire alla data di installazione degli stessi.

### ● RESPONSABILITA'

- ✓ PROGETTISTA (per la fase progettuale): deve prescrivere materiali e metodologie di installazione per soddisfare i requisiti del D.P.C.M.
- ✓ IMPRESA (per la fase esecutiva): deve garantire la corretta installazione dei prodotti (anche da parte di installatori in sub-appalto) come da progetto. Particolare attenzione alle variazioni in corso d'opera ed ai punti deboli creati dall'impiantistica.

### ● CONSEGUENZE

Il COMUNE al rilascio dell'agibilità:

- a) può chiedere la documentazione attestante il rispetto dei limiti del D.P.C.M. da parte di un tecnico competente in Acustica;
- b) può disporre misure in opera servendosi di organi competenti.

Il COMMITTENTE che lamenta disturbi di rumorosità:

- a) si rivolge al COSTRUTTORE;
- b) può chiedere l'accertamento dei requisiti acustici dell'edificio da parte di un tecnico competente in Acustica.

Se il fabbricato non risponde ai valori di legge:

- a) il committente fa rivalsa sul costruttore;
- b) il COSTRUTTORE accerta se vi sono vizi progettuali (indipendentemente che ci siano vizi di progetto o di esecuzione delle opere ne risponde al committente).

Di conseguenza:

- ✓ porta a normativa le parti inadempienti con interventi di bonifica (scopo difficile da raggiungere);
- ✓ le parti (committente e costruttore) raggiungono un accordo economico a risarcimento del danno (con conseguente svalutazione economica dell'immobile);
- ✓ in caso di mancato accordo tra le parti, il committente può procedere con azione legale e sarà il giudice a stabilire l'entità del danno.

NOTA: esistono già casi nei quali il giudice ha stabilito deprezzamenti dell'immobile pari al 10/15%.